



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

COPIA N. 40 Data 24.11.2016 Reg. Gen. N. 302	AREA AMMINISTRATIVA Servizio Segreteria DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: Vertenza So.Ri.Cal S.p.A. c/o Comune di San Pietro a Maida esecuzione deliberazione di G.C. n. 122 del 14.11.2016. Impegno e liquidazione di spesa.
--	---

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rosetta Cefalà

L'anno Duemilasedici addì ventiquattro del mese di novembre

Premesso che:

- Il Comune di San Pietro a Maida ha stipulato nell'anno 2006 con la So.Ri.Cal S.p.A. Società mista, partecipata della Regione Calabria, una convenzione per la fornitura di acqua potabile a favore del predetto Comune per l'erogazione all'utenza;
- La tariffa idrica applicata dalla So.Ri.Cal. S.p.A. ai Comuni veniva fissata a 0,15 Euro/metri cubi per acqua a gravità e 0,25 Euro/metri cubi per acqua a sollevamento, sulla base della convenzione di affidamento degli aquedotti stipulata 13/06/2003 tra la Regione Calabria e la citata Società mista;
- Al comma 6 si stabiliva che della suddetta convenzione si decide che la Società mista "per i primi cinque anni non si avvarrà di recuperare in tariffa gli investimenti effettuati" e che negli anni successivi "si applicherà il metodo tariffario in vigore";
- La riorganizzazione dei servizi idrici in Italia inizia con la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche". Obiettivi principali della legge sono il superamento della frammentazione gestionale del settore dei servizi idrici in Italia e la promozione di una crescita imprenditoriale del settore. Per quanto riguarda la tariffa del servizio idrico nell'art. 13, comma 3, della Legge Galli, viene stabilito che " il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente...elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento.
- Con l'articolo 2, comma 3 D.L. 17 marzo 1995, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, è stato demandato al C.I.P.E. il compito di fissare, nelle more dell'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3 Legge n. 36/90, criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico.
- Successivamente la legge 448/1998 ha ribadito e disposto che, in attesa della completa attuazione del c.d. legge Galli ("...fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato" precisa l'art. 31, comma 29, della legge finanziaria per l'anno 1999), spetta al C.I.P.E. stabilire in criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, successivamente, con il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, la funzione di regolazione tariffaria è stata posta in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).
- Da quanto sopra, emerge chiaramente che la determinazione delle tariffe dei servizi idrici ed i relativi adeguamenti sono di competenza esclusiva dello Stato.
- Tale esclusiva competenza è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con tre sentenze (n. 246/2009; n. 29/2010 e n. 142/2010), riprese dalla Corte dei Conti della Calabria (deliberazione n. 388 del 30/06/2010), con le predette sentenze l'Alta Corte ha affermato che non solo la competenza è del legislatore statale, ma che alle Regioni è preclusa ogni attività in relazione agli adeguamenti tariffari del settore idrico;
- In Calabria, invece, gli adeguamenti tariffari sono stati stabiliti con delibere regionali, quindi in modo assolutamente illegittimo;
- La So.Ri.Cal. S.p.A. ha invece proceduto ad aumentare le tariffe per la fornitura dell'acqua per uso idropotabile nei confronti del Comune di San Pietro a Maida dal 2005 ad oggi in violazione della normativa di riferimento nazionale e delle deliberazioni del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica);

- Tale aumento delle tariffe per la fornitura dell'acqua per il periodo su indicato, da calcoli effettuati, ammonta a circa € 324.297,50;
- Tale situazione creditoria vantata dal Comune di San Pietro a Maida nei confronti della So.Ri.Cal. S.p.A. con le relative conseguenze giuridiche, è stata vagliata dall'Ente con il supporto dell'Avv. Luisa Cimino del Foro di Lamezia Terme ed è emerso che il recupero e/o la compensazione della somma di cui sopra rappresenta un evidente vantaggio e/o beneficio economico per l'Ente;
- Con deliberazione di G.C. n. 86 del 5/6/2013, il Comune di San Pietro a Maida ha conferito incarico legale all'Avv. Luisa Cimino del Foro di Lamezia Terme per citare in giudizio la SORICAL avanti il Tribunale Ordinario di Catanzaro affinché:
 - a) si accertasse che la somma di € 262.869,92, già richiesta dalla So.Ri.Cal. S.p.a. in liquidazione, in eccedenza sui reali importi tariffari per le forniture d'acqua all'ingrosso effettuate negli anni 2004 (sesto bimestre),2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 non sono dovute;
 - b) Ha chiesto, altresì, che si accertasse e dichiarasse che i valori di tariffa stabiliti con delibera di giunta regionale n. 1102/2002 sono inferiori rispetto a quelli previsti dall'art. 8 della Convenzione tra Regione Calabria e So.Ri.Cal del 13.06.2003, con conseguente declaratoria di non dovutezza dell'eccedenza della somma fatturata dal sesto bimestre 2004 al 2013 pari ad € 37.196,77, oltre Iva;
- L'Avv. Cimino con nota acquisita il 14.11.2016 al prot. N° 5612 ha trasmesso Ordinanza n° RG 4219/2013 del 20.10.2016 con la quale Il Tribunale Civile di Catanzaro in data 18.10.2016 in ordine alla causa iscritta al n° 4219 RGAC dell'anno 2013 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O in favore del Giudice Amministrativo;
- Con la stessa nota il legale di fiducia dell'Ente ravvisa la necessità di proporre Appello avverso l'ordinanza di incompetenza suddetta, in quanto a suo dire la competenza è del Giudice Ordinario per i motivi meglio esplicitati nella nota che viene custodita in atti, ed eventualmente in un secondo momento riassunzione il giudizio dinanzi al TAR;
- Preso atto del parere dell'Avv. Cimino e ritenuto necessario impugnare l'ordinanza di cui sopra stante l'imminente scadenza dei termini, e la fondatezza della domanda iniziale;
- Considerato che si è ritenuto opportuno confermare per il giudizio di secondo grado l'Avv. Luisa Cimino del Foro di Lamezia Terme, quale legale di fiducia dell'Ente in quanto ha piena conoscenza dei fatti ed altresì per conseguire risparmi di spesa, atteso che la stessa ha dato disponibilità ad assumere l'incarico suddetto, dietro corresponsione del solo contributo unificato quantificato in € 904,00, rinunciando ad onorari e competenze legali;
- All'uopo con deliberazione G.C. n. 122 del 14.11.2016 ad oggetto: l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni, autorizzando all'uopo il Sindaco *pro-tempore*, avvalendosi del patrocinio legale dell'Avv. Luisa Cimino del foro di Lamezia Terme, la quale all'uopo interpellata, ha dato disponibilità ad assumere la difesa dell'Ente nel giudizio *de quo*, quantificando le proprie competenze professionali in € 904,00 inclusa CPA (4%), e IVA al 22%;
- La relativa convenzione è stata stipulata in data 23.11.2016;

Preso atto di quanto sopra e ravvisata la necessità di provvedere all'impegno delle spese relative al contributo unificato, quantificato in € 904,00 spettanti all'Avv. Luisa Cimino rinunciando agli oneri e competenze legali per l'incarico *de quo*, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 122/2016 e della convenzione succitata;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio in comune cui l'obbligazione è esigibile;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, per come modificato ed integrato dal D.L n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamate le deliberazioni:

- C.C. n. 32 del 07.06.2016, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2016/2018;
- C.C. n. 33 del 07.06.2016, esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- G.C. n. 69 del 27.06.2016, esecutiva con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2016, affidando ai Responsabili di Area i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 TUEL;
- G.C. n. 83 del 22.07.2016 esecutiva con la quale sono stati assegnati gli obiettivi definitivi al Segretario Comunale. Anno 2016.;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 21/10/2014;

- Il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 26/09/2002, successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 15 dell'11/05/2010;
- Il Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 23/01/2013;
- Il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 15/02/2011, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 158 del 13/11/2013 e n. 60 del 08/04/2014;
- Il Piano Triennale 2016/2018 della prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 26/01/2016;
- Il Piano Triennale 2016/2018 dell'Integrità e della Trasparenza, approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 26/01/2016;
- **Accertata**, la regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che si intende qui integralmente richiamata:

- 1) **Dare esecuzione** alla deliberazione di G.C. n. 122 del 14/11/2016 ad oggetto “*Conferimento incarico legale per impugnazione avanti alla Corte di Appello di Catanzaro, Ordinanza Tribunale di Catanzaro RG n. 4219/2013 del 20.10.2016*” e, impegnare le competenze professionali spettanti all'Avv. Luisa Cimino;
- 2) **Prendere atto** della convenzione stipulata tra il Sindaco e l'Avv. Luisa Cimino in data 23.11.2016 inerente l'incarico detto, conservata in atti;
- 3) **Impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, **la somma di € 904,00**, quale contributo unificato per iscrizione del giudizio suddetto corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionate con imputazione all'esercizio corrente in cui lo stesso è esigibile, come di seguito:

Esercizio finanz.	2016			
Cap./Art.	230	Descrizione	“Spese per liti e arbitraggi”	
Intervento		Miss./Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	Z631C314E1	CUP
Creditore	Avv. Luisa Cimino			
Causale	Vertenza So.Ri.Cal. c/o Comune di San Pietro a Maida esecuzione deliberazione di G.C. n° 122 del 14.11.2016 Impegno e liquidazione di spesa.			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 904,00	Frazionabile in 12 =====

- 4) **Imputare** la spesa complessiva di **€ 904,00**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Cap./Art.	Importo
2016	230	€ 904,00

- 5) **Prendere atto** della fattura elettronica n. 12 del 24.11.2016 custodita in atti;
- 6) **Dare atto che** si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto in acconto o a saldo a conclusione del giudizio, con successivo atto determinativo, previa presentazione di regolare fattura elettronica e tenuto conto della convenzione stipulata tra le parti;
- 7) **Dare atto** che ai fini della legge 13.8.2010 n° 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti), **il codice CIG assegnato al presente atto è il n. [Z631C314E1](#)**, significando che lo stesso deve essere riportato sui successivi provvedimenti e mandati inerenti

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Lì, 24.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Natalino Mercuri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		904,00	230	2016

Lì, 24.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Natalino Mercuri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Pietro a Maida, lì 24.11.2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Domenico Gullo

N. Albo _____ del 24.11.2016

Per copia conforme all'originale.

San Pietro a Maida, lì 24.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà